

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

N. 59 Reg.

Del 24.10.2017

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Affidamento della riscossione coattiva, mediante ruoli, delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

L'anno duemiladiciassette il giorno Venticinque del mese di Ottobre alle ore 19,00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di Inizio disciplinata dal 1° comma dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n.9, in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	SONO INTERVENUTI	Presenti
Aliberti Domenico	Si	Foti Nunzio Giovanni Sindaco	Si
Marisca Alessandra	Si	Santoro Francesco Biagio	Si
Saccà Giovanni	Si	Basile Santa	Si
Carnabuci Virginia	Si	Pasquale Giuseppe	Si
Fichera Alessio	Si		
Lo Monaco Antonino M.	Si		
Trischitta Rosario	Si		
Fleres Concetto	No		
Fichera Rosa Anna Pia	No		
Bartorilla Giuseppe	No		
Assegnati : n. 10		Assenti: 3	

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R.06.03.1986, n.9, il numero degli intervenuti, assume il sig. **Aliberti Domenico**, nella qualità di **Presidente del Consiglio**

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **dott.ssa Antonella Li Donni**

Ai sensi dell'art.184 - ultimo comma dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO, che ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990, n.142 recepito dalla L.R., n.48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere : **Favorevole**
- il revisore dei conti parere : **Favorevole**
- 1) **inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma**

Trattazione secondo punto all'ordine del giorno: Affidamento della riscossione coattiva, mediante ruoli, delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il Presidente illustra la proposta e propone altresì di emendare la stessa, nel senso di affidare l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, a decorrere dal 1 luglio 2017, oltre che all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, anche alla Società Riscossione Sicilia spa, per quanto di competenza in Sicilia.

Non essendoci interventi, il Presidente propone la votazione sull'emendamento illustrato:

all'unanimità dei presenti, l'emendamento viene approvato nel testo che segue:

1. Affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate - Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.
2. Dare atto che non occorre stipulare alcuna convenzione specifica perché le condizioni di svolgimento del servizio di riscossione rimangono regolate, in termini di costo e di rendicontazione, dalle disposizioni normative finora applicabili ad Equitalia;
3. Dare atto che la presente delibera non costituisce atto di impegno ad affidare in via esclusiva all'agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A., tutte le proprie entrate, di natura patrimoniale o tributaria, potendo l'ente utilizzare alternativamente sia il ruolo che l'ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910;
4. Dare atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a far data del trascorso 1° luglio 2017 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa;
5. Autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad attivare altre modalità di riscossione previste dalla legge, laddove ne ravvisi convenienza economica e/o efficienza del servizio, anche per singola tipologia di tributo;
6. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata la necessità di iscrivere a ruolo diversi crediti comunali.

Il Presidente propone quindi la votazione della proposta, come emendata:

all'unanimità dei presenti, la proposta viene approvata.

Sull'immediata esecutività della deliberazione.

all'unanimità dei presenti, la proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.

Premesso che:

- l'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate".
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune, a decorrere dal 1° luglio 2017, potrà riscuotere coattivamente tramite ruolo ai sensi del Dpr n. 602 del 1973, solo previa adozione della delibera in oggetto;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che: - l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino

della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale; - il DL n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DL n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate - Riscossione.

Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso "investigative", tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Dato atto inoltre:

- che tutte le entrate del Comune, *da quelle tributarie* come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP, *alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, il canone dei passi carrabili, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali, *fino alle entrate patrimoniali di diritto privato* come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del

1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.d. nr. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che, nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento, la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune (anche a mezzo di un affidatario dei servizi di supporto alla riscossione diretta) o esternamente, tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997, cui affidare il servizio e stipulare apposite convenzioni;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione; pertanto le modalità di riscossione a disposizione dell'ente sono tra di loro alternative e non esclusive;

Tenuto conto:

- che con delibera di G.C. n. 104 del 10.10.2014 ha fatto ricorso alla riscossione coattiva diretta, di tutte le entrate, patrimoniali e tributarie, mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale, affidando il servizio di supporto alla riscossione diretta dell'ente, tramite apposita convenzione, alla società Poste Tributi sspa del Gruppo Poste Italiane, per la durata di anni due;

- che la società Poste Tributi sspa è ad oggi in liquidazione, pertanto si rende necessario ed urgente, al fine di evitare il rischio di fare scadere i termini per avviare la riscossione coattiva delle entrate ad oggi non riscosse spontaneamente, perdendo così definitivamente la ragione del credito, individuare nell'immediato altro soggetto che possa effettuare la riscossione coattiva per conto dell'ente, oppure individuare altra società che fornisca servizi di supporto all'ente per le medesime attività;

Ritenuto necessario, per quanto esposto, che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa, senza preclusione alcuna;

Visti: - l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

-la nota di lettura IFEL del 14.06.2017 in merito alla riscossione coattiva dal 01.07.2017;

-gli allegati pareri tecnico-contabili acquisiti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, nonché il parere del Revisore dei conti;

Propone

1. Affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate - Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.
2. Dare atto che non occorre stipulare alcuna convenzione specifica perché le condizioni di svolgimento del servizio di riscossione rimangono regolate, in termini di costo e di rendicontazione, dalle disposizioni normative finora applicabili ad Equitalia;
3. Dare atto che la presente delibera non costituisce atto di impegno ad affidare in via esclusiva all'agenzia delle Entrate-Riscossione tutte le proprie entrate, di natura patrimoniale o tributaria, potendo l'ente utilizzare alternativamente sia il ruolo che l'ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910;
4. Dare atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a far data del trascorso 1° luglio 2017 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa;
5. **Autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad attivare altre modalità di riscossione previste dalla legge, laddove ne ravvisi convenienza economica e/o efficienza del servizio, anche per singola tipologia di tributo;**
6. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata la necessità di iscrivere a ruolo diversi crediti comunali.

Il Proponente

Domenico Alberti




PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favore

Li 29-09-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favore

Li 29-09-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.

La sottoscritta Carnabuci Giuseppina revisore dei conti del comune di Sant' Alessio Siculo esaminata la proposta di cui all'oggetto ;

Considerato che dal 1 luglio 2017, l'art. 1 del Dl. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento del gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate (Agenzia delle entrate-Riscossione);

Visto che il Comune può a decorrere dal 1 luglio 2017 riscuotere coattivamente tramite ruolo ai sensi del DPR n. 602 del 1973, solo previa adozione della delibera in oggetto;

Tenuto conto del carattere interamente pubblico del nuovo Ente e delle ampie capacità atte a migliorare e rendere più efficace la riscossione;

Ritenuto che tutte le entrate del Comune tributarie, patrimoniali di diritto pubblico, patrimoniali di diritto privato, se non riscosse nei termini previsti necessitano di un'ulteriore attività di recupero coattiva al fine di assicurare il rispetto delle previsioni di Bilancio;

Ritenuto necessario che il Comune possa utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa vigente, senza alcuna preclusione;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Visto l'art.52 del D. Lgs n. 446 del 1997 che disciplina la potestà in generale;

Vista la nota di lettura IFEL del 14/06/2017 in merito alla Riscossione Coattiva dal 1/07/2017;

Visto l' OREELL;

Visto il d. lgs n. 267/2000

ESPRIME


Parere favorevole

1

Sant' Alessio Siculo li 29/09/2017

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Carnabuci Giuseppina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carnabuci Giuseppina', written over the printed name.

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to

MARISEA

F.to

MUBERTI

F.to

L. DOMI

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line il _____

E fino al _____

L'Addetto

F.to _____

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo

Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____

al _____

li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario Comunale F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3-12-91, N.44

Li _____

26/10/12

Il Segretario Comunale

F.to _____

L. DOMI